



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado**, iscritta al n° **11989 / 2018 RG**, promossa da:

██████████ SRL (cod. fisc. ██████████)
col procuratore domiciliatario avv. ██████████

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro:

██████████ SRL (cod. fisc. ██████████)
col procuratore domiciliatario avv. ██████████
██████████

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Parte attrice opponente conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:

“2) Accertare e dichiarare ... l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta A ██████████ S.r.l.

II) nel merito

3) ... dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso per un importo erroneo e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 2092/2018, R.G. n. 61802/2017, ... notificato a mezzo pec il 31/1/2018.

4) ... dichiarare che il credito di ██████████ nei confronti di ██████████ ammonta a complessivi € 5.795,00 = (iva inclusa).

5) Rigettare – in quanto infondata ... e, comunque, prescritta – la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta opposta ██████████ S.r.l. e le domande tutte dalla stessa formulate in comparsa di costituzione e risposta.

III) in via riconvenzionale

6) ... dichiarato che ██████████ nel periodo compreso tra il 2010 e il terzo trimestre 2016, ha

corrisposto ad [REDACTED] l'importo non dovuto di € 8.018,04=, condannare [REDACTED] ... al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l., ... del suddetto importo di € 8.018,04=, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Oltre interessi legali di mora ...

7) ... dichiarato che [REDACTED] ha subito un danno a causa degli errori compiuti da [REDACTED] nell'espletamento dell'attività dalla stessa espletata, condannare [REDACTED] S.r.l., ... al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l., ... dell'importo di € 27.366,79= a titolo di risarcimento del danno patito, oltre interessi legali di mora ...

8) ... disporre la [compensazione] tra le poste a credito di [REDACTED] (€ 5.795,00=) e quelle a credito di [REDACTED] (€ 35.384,83=) condannando [REDACTED] S.r.l. ... al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l., ... dell'importo di € 29.589,83=, a titolo di residuo a credito dell'opponente, oltre interessi legali di mora ... "

Parte convenuta opposta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:

"in via pregiudiziale: in merito alla richiesta riconvenzionale di controparte dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per il mancato esperimento della negoziazione assistita, nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e le domande riconvenzionali avanzate da controparte in quanto infondate ... e, per l'effetto, confermare il d.i. ingiuntivo n. 2092/2018 del 10.1.2018 ... ricorso rubricato al n.° 61802/2017 R.G.;

in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la società [REDACTED] S.r.l. ha espletato numerose mansioni non comprese nel contratto sottoscritto tra le parti ed in ragione di ciò valutare ed attribuire, anche in via equitativa, l'importo di € 1.200,00 annui oltre Iva, calcolato sulla base di n. 80 ore annuali ad un costo orario di € 15,00 e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento di euro 9.000,00 oltre IVA"

Lo svolgimento del processo

In accoglimento del ricorso per ingiunzione della [REDACTED] – la quale sosteneva che, col contratto del 9/12/2009, l'intimata l'avesse incaricata di prestarle un "servizio di elaborazione dati e servizi amministrativi" senza tuttavia pagare i relativi compensi, esposti nelle fatture n° 435/2016 e 87-187-365/2017 – questo tribunale, con decreto n° 2092/2018 del 10/1/2018, ingiungeva alla [REDACTED] il pagamento di € 7.971,11, oltre interessi e spese.

Con atto di citazione notificato il 7/3/2018, l'attrice s'opponeva a tale decreto ingiuntivo, notificato il 31/1/2018, esponendo che:

- per la consulenza dell'opposta, il contratto prevedeva un compenso forfettario di € 3.500,00 annui, da pagare in rate trimestrali di € 875,00, mentre le fatture esponevano rate di € 1.000,00, senza che questa variazione fosse stata concordata o preannunciata;
- la [REDACTED] aveva inoltre chiesto ulteriori compensi per attività che, come l'invio degli F24, rientravano nel forfait, nonché un rimborso spese di € 229,70 non documentato, sicché l'ingiunzione eccedeva di € 2.033,70 l'importo effettivamente dovuto;
- peraltro, anche nelle pregresse fatture, emesse fra il 2010 e il 2017, la [REDACTED] aveva sistematicamente esposto spese non documentate e compensi per voci rientranti nel forfait, oltreché indebitamente incrementato la rata trimestrale (doc. 16-44);

- in ragione di ciò, l'opponente aveva diritto a ripetere la complessiva somma di € 7.014,04, a cui si aggiungevano gli € 1.000,00 pagati all'opposta per la consulenza nell'acquisto del ramo d'azienda della società R [REDACTED]
- l'Agenzia delle Entrate, infatti, ne aveva rettificato il prezzo da € 50.000,00 ad € 314.834,00, sicché la [REDACTED] aveva commesso un errore di valutazione (doc. 63);
- quest'ultima doveva quindi restituire il compenso alla [REDACTED] e ad essa risarcire l'importo della sanzione tributaria di € 6.117,99;
- l'opponente aveva dovuto pagare ulteriori sanzioni, per complessivi € 10.737,91, a causa di errori nella dichiarazione unico 2011, dell'omessa denuncia INPS, della mancata dichiarazione di plusvalenze nel quadro RF7 e dell'omesso pagamento del contributo annuo per via della tardiva cancellazione dall'albo imprese artigiane (doc. 49-60 bis);
- essa era inoltre stata condannata a pagare la sanzione di € 13.022,00 per la tardiva iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che l'opposta, pur sapendo che la [REDACTED] vi era obbligata sin dal 2006, aveva effettuato soltanto nel 2012 (doc. 68);
- la [REDACTED] pertanto, poiché all'omissione aveva concorso il precedente commercialista, doveva risarcire solo parte della sanzione, ossia € 5.513,32;
- infine la [REDACTED] a causa del recesso esercitato senza alcun preavviso dalla [REDACTED] il 26/10/2017, aveva dovuto incaricare il commercialista [REDACTED] di accertare gli errori dell'opposta e completare gli adempimenti fiscali del 2017 (doc. 8);
- l'opposta doveva pertanto risarcirla dei compensi pagati a quel professionista, pari ad € 1.228,62 ed € 3.768,95 (doc. 70).

L'attrice pertanto concludeva chiedendo, previa revoca del decreto, la riduzione del corrispettivo a € 5.795,00, IVA inclusa, nonché, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebitto di € 8.014,04, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti, e il risarcimento del danno di € 27.366,79, oltre interessi di mora, salva la diversa somma accertata in corso di causa.

Con comparsa di risposta depositata il 26/7/2018, la convenuta si costituiva osservando, in sintesi, che:

- le parti avevano concordato "verbalmente" di aumentare ad € 1.000,00 la rata trimestrale del periodo 2016/2017;
- negli anni precedenti, invece, questa era stata di volta in volta rivalutata all'indice ISTAT, come stabilito dal contratto e, peraltro, nell'anno 2011 non era stata applicata la rivalutazione prevista (doc. 2);
- per l'invio degli F24 le parti avevano stipulato, il 1/1/2010, un separato incarico, dunque per tale attività giustamente era stato chiesto un compenso a parte (doc. 1);
- anche le altre voci fatturate si riferivano ad attività contrattualmente escluse dal forfait;
- l'[REDACTED] aveva inoltre correttamente inserito, fra le spese rimborsabili, i diritti e i bolli assolti nell'interesse della [REDACTED] ai sensi dell'art. 15 n° 3 DPR 633/1972 (doc. 3);
- quanto all'acquisto del ramo d'azienda, l'opposta non ne aveva determinato il prezzo, che invece era stato pattuito in autonomia fra la [REDACTED] e la [REDACTED] nel contratto d'affitto del 26/3/2008;

- alla [REDACTED] era poi stata affidata una mera consulenza fiscale e contabile, non anche la gestione del personale – che per contro l'opponente aveva demandato alla [REDACTED] S.r.l. – e la verifica del possesso di abilitazioni: l'opposta non poteva dunque rispondere dell'omessa denuncia INPS e della tardiva iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- quanto poi alle sanzioni tributarie, era rimasto indimostrato il nesso causale con la condotta della [REDACTED] la quale peraltro aveva operato sulla sola base dei dati comunicatili dalla [REDACTED];
- in aggiunta, l'errore nella dichiarazione unico 2011 era dipeso dall'opponente (doc. 5), la quale era stata inoltre sollecitata dall'opposta a cancellarsi dall'albo imprese artigiane;
- le plusvalenze non dichiarate erano state realizzate nel 2008 e mai il precedente commercialista della [REDACTED] ne aveva informato la [REDACTED];
- ad ogni modo, dall'omessa dichiarazione la [REDACTED] aveva ricavato un risparmio d'imposta di € 4.000,00, mai recuperato dal fisco;
- da ultimo, la [REDACTED] aveva receduto a causa del mancato pagamento del compenso e dunque aveva rispettato l'art. 11 del contratto del 9/12/2009;
- essa aveva inoltre redatto preventivi, svolto mansioni di segreteria e adempimenti contabili aggiuntivi rispetto alle attività indicate nel contratto e, pertanto, aveva diritto a ricevere un ulteriore compenso, equitativamente determinato in € 9.000,00 (doc. 13).

La convenuta eccepiva pertanto l'improcedibilità delle riconvenzionali avversarie per mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore compenso di € 9.000,00 più IVA.

All'esito dell'udienza di prima comparizione, tenuta il 19/9/2018, il giudice rigettava l'istanza di p.e. ed assegnava i termini per le memorie ex art. 183/6 cpc.

All'esito dell'udienza del 4/4/2019, il giudice ammetteva alcune delle prove dedotte dall'opposta, delegando i tribunali di Piacenza e di Brescia ad assumere le testimonianze delegate.

All'udienza del 22/1/2020, il giudice onorario escuteva i testi [REDACTED] e [REDACTED] e, con ordinanza 26.2.2020, rilevava la superfluità della verifica del doc. 1 convenuto per le ragioni ivi specificamente illustrate, nonché la superfluità della CTU richiesta dall'opponente, preso atto altresì della rinuncia dell'opponente all'assunzione delle prove delegate, dichiarava conclusa l'istruttoria.

Dopo alcuni rinvii dovuti alla nota emergenza sanitaria, all'udienza del 26/05/2021 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Scaduti il 15.7.2021 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.

I motivi della decisione

Si deve anzitutto rigettare l'eccezione della convenuta opposta secondo la quale le domande riconvenzionali dell'attrice opponente sarebbero improcedibili, non essendo stata esperita la negoziazione assistita obbligatoria ai sensi che dell'a. 3 comma 1 del decreto legge 132/2014

(convertito dalla legge 162/2014). In proposito, è sufficiente notare che l'a. 3 comma 3 lett. A del suddetto decreto legge 132/2014 stabilisce testualmente e inequivocabilmente che << 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione >>. Ciò implica che la negoziazione non sia necessaria neppure per le eventuali domande riconvenzionali proposte nel giudizio di opposizione.

Passando così al merito della vicenda, risulta opportuno dapprima riepilogare l'istruttoria orale, che può essere così sintetizzata:

- il testimone [REDACTED] nuovo commercialista dell'attrice opponente, non è stato in grado di confermare per conoscenza personale e diretta se il 24/1/2018 lo [REDACTED] si fosse o no recato presso gli uffici della [REDACTED] per il ritiro della documentazione fiscale, e si è perciò limitato a dichiarare che tale documentazione appariva incompleta alla luce del "verbale di consegna dei documenti datato 24/1/2018 nel quale veniva indicata la documentazione consegnata, costituita da meri raccoglitori di fatture – distinte tra fatture vendita e fatture acquisti – relativi solo agli anni 2014, 2015, 2016 e, per il 2017, quelle fino al 30/9/2017. Mancavano tutti i libri contabili (libri Iva, libro giornale etc) e la documentazione fiscale, che sono stati consegnati solo successivamente, nel corso del 2018, verso giugno, non ricordo esattamente la data";
- il testimone [REDACTED] procuratore generale e direttore tecnico dell'opponente attrice, si limitava a dichiarare: "Mi sono comunque recato il 24 gennaio 2018 negli uffici di [REDACTED] mi è stato detto che la documentazione non era pronta e mi è stato consegnato qualcosa di parziale. Quando sono andato dal nuovo commercialista dott. [REDACTED] questi mi ha evidenziato che mancava della documentazione, indicandola".

L'istruttoria orale non appare dunque decisiva, ma la valutazione delle allegazioni delle parti e delle prove documentali ritualmente acquisite impone di riconoscere che l'opposizione è parzialmente fondata.

In proposito, si deve ricordare che l'attrice contesta in primo luogo il *quantum* del corrispettivo azionato dalla convenuta, sostenendo che le quattro fatture azionate in via monitoria espongono rate trimestrali superiori a quelle contrattualmente previste, compensi distinti per voci rientranti nel forfait e spese non documentate.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione sull'espletamento e alla consistenza dell'attività, anche se generica, è idonea e sufficiente a investire il giudice del potere-dovere di verificare il *quantum debeatur* senza incorrere nel vizio di ultrapetizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 230 del 11/1/2016).

Alla luce di tali premesse, si deve poi rilevare che col contratto del 9/12/2009, per la prestazione della consulenza fiscale e contabile richiesta all'opposta, le parti pattuirono all'a. 9 l'importo annuale forfettario di € 3.500,00, da pagare in rate trimestrali di € 875,00 ciascuna (doc. 1 monitorio).

Per contro, le quattro fatture azionate dalla convenuta espongono un maggior importo trimestrale di € 1.000,00 (doc. 2 monitorio), per il quale l'opposta si è limitata ad allegarne la pattuizione verbale (contestata specificamente dall'attrice [REDACTED] nella prima memoria) senza darne prova alcuna.

La contestazione di tale maggiorazione da parte dell'opponente è dunque fondata, dal che discende che le rate trimestrali esposte in fattura devono essere ridotte all'ammontare contrattualmente previsto di € 875,00, con rivalutazione secondo l'indice ISTAT come previsto dall'a. 9/3 dell'accordo.

Applicando dunque l'indice FOI del gennaio dell'anno di fatturazione, le rate del 2016 devono essere rideterminate in € 923,13 ciascuna e le rate del 2017 devono essere rideterminate in € 931,88 ciascuna, per un totale di € 3.718,77, cui deve essere aggiunto, l'importo di € 1.000,00 a titolo di compenso forfettario annuale per la domiciliazione, espressamente previsto dall'a. 9 del contratto in esame, sicché il complessivo importo dovuto dall'attrice per il periodo in discorso deve essere rideterminato in € 4.718,77 oltre IVA, oltre € 155,00 per rimborso spese (la cui anticipazione della [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED] è sufficientemente provata dal doc. 3 convenuto), mentre non è stato dimostrato l'esborso delle residue spese fatturate, pari a € 74,70.

Fondata è anche la contestazione dell'attrice relativa circa la pretesa di distinti compensi (per € 1.304,00) per l'invio dei modelli F24, per l'elaborazione e l'invio telematico di spesometri, certificazioni uniche, liquidazioni IVA, pratiche di bilancio e per le residue attività elencate in fattura.

Tali prestazioni, infatti, devono essere ricomprese nel generale "servizio di elaborazione dati e servizi amministrativi" che costituisce oggetto del forfait, che all'a. 1 del contratto redatto su carta intestata [REDACTED] già comprende "l'assistenza alla predisposizione" delle "dichiarazioni fiscali annuali e periodiche" e del "bilancio/rendiconto di fine esercizio". Tenuto conto della loro genericità, le locuzioni sopra trascritte devono essere interpretate nel senso che necessariamente ricomprendono anche i servizi in questione.

Tale conclusione è del resto confortata dal fatto che neppure il separato accordo del 1/1/2010 (doc. I convenuta), invocato dall'opposta, prevede un compenso specifico per l'invio degli F24, di modo che anche tale compenso deve intendersi compreso nel forfait.

Non è inutile ricordare, al riguardo, che la [REDACTED] neppure ha allegato né dimostrato di aver concordato corrispettivi distinti e separati per le residue attività, né ha allegato di essersi avvalsa della facoltà di aumentare il corrispettivo (ancorché prevista dall'a. 9 del contratto), colla conseguenza che i corrispettivi per le prestazioni e i servizi sopra elencati sono compresi nel forfait e, dunque, l'importo ingiunto deve essere diminuito delle cifre sopra indicate in riferimento ai quei medesimi servizi, con corrispondente riduzione dell'importo effettivamente dovuto alla convenuta, che deve essere rideterminato in € 5.911,90, IVA inclusa.

Per la medesima ragione, risulta parzialmente fondata la domanda riconvenzionale con cui l'opponente chiede la restituzione dei pagamenti in eccesso in riferimento alle ventinove fatture emesse dall'opposta fra il 2010 e il 2017, ossia alle fatture n° 17-141-323-437/2010, n° 91-184-331-424/2011, n° 43-137-226-316-462/2012, n° 84-184-271-420/2013, n° 81-169-260-381/2014, n° 86-177-331-423/2015, n° 81-149-338/2016 e n° 463/2017 (doc. 16-44 attore). Infatti, le fatture sopra elencate espongono spese per complessivi € 1.935,04, contestate dall'opponente senza che la [REDACTED] abbia dimostrato l'effettivo esborso di tali importi. La convenuta, in proposito, s'è

limitata a sostenere di aver anticipato il pagamento di diritti e bolli a favore della [REDAZIONE] senza però dimostrare tali specifici esborsi.

Ancora, si deve notare che le fatture in discorso espongono compensi per consulenza, visure, estratti, certificazioni e vidimazioni, redazione e invio di bilanci, nonché trasmissione di F24, modelli unici e spesometri, per complessivi € 3.663,00. Come si è già visto, tuttavia, tali servizi sono già compresi nel forfait di modo che nessun ulteriore corrispettivo era dovuto dall'opponente attrice, in relazione a essi, e le maggiorazioni devono essere quindi restituite alla [REDAZIONE].

Per contro, l'importo di € 505,00, richiesto dalla convenuta pelle comunicazioni colla CCIAA e l'Agenzia delle Entrate, appare giustificato dall'a. 4 del contratto del 9/12/2009, in quanto dall'incarico risulta escluso "l'invio di comunicazioni a terzi": il relativo corrispettivo non può perciò intendersi compreso nel forfait, e dunque è infondata la domanda di restituzione del suddetto importo di € 505,00, che non è stato contestato dall'attrice sotto nessun altro profilo.

Quanto ai restanti pagamenti in eccesso lamentati dall'attrice opponente, si deve osservare che la rata trimestrale indicata nelle dodici fatture del 2012, 2013 e 2014 ammonta rispettivamente a € 903,00, a € 923,00 e a € 930,00. Tali importi coincidono approssimativamente colla somma di € 875,00, rivalutata all'indice FOI del gennaio di quegli anni.

Diversa valutazione va invece svolta quanto alle quattro rate del 2015, che ammontano a € 930,00, laddove la rivalutazione spettante per quell'anno portava al minor importo di € 920,50. Ne discende che all'attrice deve essere restituita la complessiva differenza di € 38,00.

Altrettanto vale pelle tre rate del 2016, ciascuna delle quali ammonta a € 1.000,00, sicché eccede di € 76,87 l'importo effettivamente dovuto alla convenuta (che, rivalutato, era pari a € 923,13). Per questo anno la cifra che l'attrice ha diritto di avere in restituzione è pertanto di € 230,61.

Sommando gli importi sin qui calcolati, la cifra che la convenuta deve restituire all'attrice ammonta quindi a € 5.866,65 (dandosi atto che l'opponente non risulta aver chiesto la restituzione della relativa IVA).

La domanda riconvenzionale risarcitoria dell'opponente è invece infondata, e deve essere quindi respinta. Infatti, come si ricava dagli a. 1218, 1223 e 2697 cc, per ottenere tutela risarcitoria il creditore deve dimostrare l'esistenza del danno nonché la sua diretta derivazione causale dall'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 20/11/2007, nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 6/7/2020 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11213 del 9/5/2017).

Ancora prima di provare il danno e il nesso eziologico, dunque, il creditore ha l'onere di allegare in modo specifico e puntuale le circostanze che integrano l'inadempimento, senza potersi limitare alla generica affermazione che il debitore non ha eseguito correttamente la prestazione (secondo il principio costantemente affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10141 del 16/04/2021; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6618 del 16/3/2018, del resto arguibile anche da Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019, e da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014, giacché il principio del contraddittorio impone alla parte di specificare nel dettaglio i fatti da allegare, così da consentire

all'altra di potervi effettivamente replicare). Tutto ciò impone a ritenere che, nel caso di prestazione d'opera intellettuale –ma anche nel caso di appalto di servizi professionali resi da una società– il committente deve anzitutto individuare lo specifico errore commesso dal debitore, per poi dimostrare che, senza tale errore, sarebbe stato certamente o molto probabilmente conseguito il risultato sperato dal cliente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11548 del 14/5/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12354 del 27/05/2009 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22026 del 22/11/2004).

Proprio in relazione all'assistenza fiscale e contabile, di cui qui si discute, il costante orientamento del giudice di legittimità è nel senso che il committente, che lamenta l'irrogazione di una sanzione tributaria, è onerato di indicare precisamente quale fosse la condotta che il debitore avrebbe dovuto tenere, in quanto la stessa condotta avrebbe certamente o molto probabilmente impedito l'esito sfavorevole per il cliente (come si ricava fra le altre da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12463 del 2016).

Nel caso di specie la società [REDACTED] su cui incombeva l'onere di allegazione sopra illustrato, si è invece limitata a offrire un elenco delle sanzioni tributarie irrogate nei suoi confronti nel periodo di vigenza del contratto, senza però specificare quale fosse l'ipotetico errore dell'opposta che aveva determinato l'applicazione delle sanzioni stesse.

In particolare, quanto all'acquisto del ramo d'azienda [REDACTED] l'opponente nemmeno indica il ruolo che in tale vicenda sarebbe stato dalla convenuta [REDACTED] ma afferma unicamente di essere stata "seguita" da tale società. L'attrice, insomma, neppure spiega in che cosa di preciso sarebbe consistito il "considerabile errore di valutazione" commesso dall'opposta e per quali ragioni esso avrebbe portato all'applicazione della sanzione. Tanto basta dunque per rigettare, per questa parte, la domanda risarcitoria e per ritenere dovuto –e quindi non ripetibile, non essendo stato in altro modo contestato– il compenso di € 1.000,00, esposto nella fattura 323/2010 (doc. 18 attore).

Analoghe considerazioni valgono per le sanzioni relative alla dichiarazione Unico 2011, al pagamento dei contributi delle imprese artigiane e alla dichiarazione delle plusvalenze. A differenza di quanto sembra affermare l'opponente, si deve peraltro escludere che l'email del 12/10/2017 (doc. 58 attore) contenga uno specifico riconoscimento di debito da parte della [REDACTED] con tale missiva, infatti, la convenuta dichiarò alla [REDACTED] in modo generico e senza un preciso riferimento all'avviso di accertamento [REDACTED] 2017 (doc. 56 attore), di essere "disponibile a riconoscere alla società l'importo richiesto dall'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzione". Inoltre, si deve ricordare che la [REDACTED] ha eccepito di aver prestato la consulenza sulla sola base della documentazione contabile consegnatale dalla [REDACTED] ciò che trova riscontro nel testo del contratto del 9/12/2009, in particolare agli artt. 2 e 4. Di conseguenza, l'opponente avrebbe dovuto illustrare le concrete e specifiche ragioni per cui, malgrado ciò, l'irrogazione delle sanzioni fosse ascrivibile all'opposta.

Quanto alle sanzioni relative alla denuncia INPS e all'iscrizione della [REDACTED] all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, è sufficiente considerare che l'opponente, a seguito delle contestazioni della [REDACTED], non ha dimostrato di aver incaricato quest'ultima di svolgere tali attività, ciò che risultava necessario in quanto tali prestazioni non hanno natura fiscale né contabile, e dunque non potevano rientrare nell'oggetto del contratto del 9/12/2009.

Infine, l'attrice chiede il risarcimento del danno da recesso illegittimo, evidenziando che il recesso fu esercitato dalla [REDAZIONE] il 26/10/2017 senza preavviso, malgrado l'a. 11 del contratto (doc. 8 attore). La domanda risarcitoria deve essere nondimeno respinta, poiché l'attrice non ha specificato quali fossero le prestazioni lasciate inadempite dall'opposta (ciò che avrebbe reso necessario dare incarico al [REDAZIONE] colla conseguenza che anche per questo profilo la domanda risarcitoria è infondata.

La [REDAZIONE], nella comparsa di risposta, chiede in via riconvenzionale un compenso per l'asserito svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle del contratto del 9/12/2009, sostenendo testualmente che:

<< la [REDAZIONE] ha dimostrato di aver svolto oltre a quanto contrattualmente previsto, anche ulteriori attività pur non non [sic] essendo a ciò obbligata quali, a titolo esemplificativo, il lavoro di segreteria della [REDAZIONE] la redazione di preventivi e documenti per gare d'appalto a beneficio dei clienti della [REDAZIONE] inserimenti albi fornitori, materiale redazione delle fatture, sempre su specifica indicazione del sig. [REDAZIONE] presentazione di tutte le pratiche di richiesta o rinnovo della SOA della [REDAZIONE] ai competenti organismi, presentazione annuale delle denunce dei redditi dei 2 soci della società, la sig.ra [REDAZIONE] ed il sig. [REDAZIONE] e molto altro. Tutto quanto sopra è dimostrato per tabulas, con particolare riferimento all'allegato 13 (sub. a) Preventivi; sub. b) richieste inserimento albo fornitori, sub. c) documentazioni per attestazioni SOA, sub. d) pratiche varie), con riserva di ulteriore produzione documentale e di richiesta di ammissione di prova testimoniale delle signore [REDAZIONE] [REDAZIONE] e del sig. [REDAZIONE]. Tale copiosa e rilevante attività, non compresa nel contratto sottoscritto tra le due società, non è stata mai addebitata alla [REDAZIONE] e, pertanto, in questa sede si richiede, in via riconvenzionale che venga corrisposto un importo annuale di € 1.200,00, con decorrenza dal 1.10.2010. Tale importo deriva da un conteggio di n. 20 ore trimestrali (80 annuali) calcolate su costo orario di € 15,00 e così per un importo trimestrale di € 300,00. In questa valutazione di carattere equitativo si deve anche tener conto di tutta l'attività di consulenza, svolta a beneficio della [REDAZIONE] come per esempio tutte le pratiche presso la SOA o per gli sgravi fiscali, così come ammesso pacificamente da controparte".

Come correttamente eccepito dall'opponente, tale domanda riconvenzionale risulta però inammissibile, in ciò assorbita la mancanza di allegazione e prova della pattuizione di compenso per lo svolgimento di prestazioni alle quali, come ammette la stessa convenuta, essa non era obbligata.

In proposito, non è inutile rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto riveste la posizione sostanziale di attore e dunque non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere col ricorso monitorio, a meno che, per effetto della riconvenzionale dell'opponente, il convenuto a sua volta si trovi nella posizione di convenuto dell'opponente, ciò che nella specie non ricorre. D'altro canto, anche in quella ipotesi (qui non sussistente) la *reconventio reconventionis* proposta dal convenuto opposto dovrebbe comunque dipendere dal titolo dedotto in causa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6091 del 4/3/2020, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5415 del 25/2/2019, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16564 del 22/6/2018, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 4/10/2013), titolo che nel caso in esame è costituito unicamente dal contratto del 9/12/2009 e dalle relative fatture (numero 435 del 31.12.2016 per € 1.737,28; numero 87 del 03.04.2017 per € 1.783,64; numero 187 del 10.7.2017 per € 2.349,35; numero 365 del 16.10.2017).

La domanda con cui il convenuto opposto ha qui chiesto il pagamento di compensi ulteriori, per prestazioni diverse da quelle previste dal contratto invocato nella fase monitoria, è perciò inammissibile e deve essere respinta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25598 del 30/11/2011).

Per tutte queste ragioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto n° 2092/2018 del 10/1/2018 va interamente revocato e il residuo compenso spettante alla convenuta per le prestazioni contrattualmente previste deve essere rideterminato nel minor importo di € 5.911,90.

La domanda riconvenzionale restitutiva dell'opponente risulta poi fondata, ma limitatamente all'importo di € 5.866,65.

Tenuto conto della sostanziale coincidenza di tali cifre (che portano alla differenza di € 45,25 in favore della convenuta), i due reciproci crediti possono essere interamente compensati, in applicazione anche del principio enunciato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 157 del 05/01/2005, dovendosi anche tenere conto del mancato esatto computo degli interessi legali e della rivalutazione, che presentano decorrenze diverse per i rispettivi crediti dell'attrice e della convenuta.

Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate a norma dell'art. 92/2 cpc, restando a carico della convenuta opposta le spese del procedimento per ingiunzione.

PER QUESTI MOTIVI

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:

- (1) **accoglie l'opposizione** proposta dall'attrice [REDACTED] SRL;
- (2) per l'effetto, **revoca interamente il decreto ingiuntivo n° 2092/2018** del 10/1/2018 e accerta che l'importo effettivamente dovuto dall'attrice opponente alla convenuta, in relazione ai titoli azionati col ricorso per ingiunzione, è pari a € 5.911,90 già comprensivi di IVA;
- (3) **dichiara inammissibile** la domanda riconvenzionale dell'opposta;
- (4) **accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale dell'attrice opponente** e accerta pertanto che la convenuta è tenuta a restituire all'attrice opponente l'importo di € 5.866,65;
- (5) tenuto conto della differente decorrenza degli accessori sugli importi come sopra liquidati e letto l'a. 1243 cc, **dichiara interamente compensati** fra le parti i rispettivi debiti e crediti;
- (6) **compensa** interamente fra le parti le spese della presente lite.

Così deciso il giorno 14 agosto 2021 dal tribunale di Milano.

Il giudice
Roberto PERTILE